

RG n. 27-2/22CRO.N. 4443/2023REP. N. 159/2023

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Antonino La Malfa	Presidente rel.
dott. Angela Coluccio	Giudice
dott. Fabio Miccio	Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

in data 27/10/2022, Zadema srl, dopo aver depositato ricorso per concordato preventivo con riserva ha proposto ricorso al G.D. ed ha chiesto a norma del combinato disposto degli artt.54, co.1 e 55 CCII, di ordinare all'INPS il rilascio del d.u.r.c e, in subordine, emettere, provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. dal medesimo contenuto ordinatorio nei confronti dell'ente; con provvedimento inaudita altera parte il GD ha, in un primo momento, accolto la domanda; successivamente ha revocato il suo precedente provvedimento ed ha rigettato la domanda proposta dalla reclamante; ha ritenuto il giudice che la possibilità di emettere misure cautelari finalizzate all'attuazione delle sentenze di omologazione diverse dalle misure protettive non è prevista per le ipotesi di presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 54 CCI; ha successivamente ritenuto di doversi conformare all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione in oggetto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale "è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E... (Cass. Civ. n. 5825/21)";

con ricorso depositato in data 5.1.23 Zadema ha proposto reclamo avverso tale provvedimento obiettando che esso sarebbe erroneo poiché non "spiega in che consisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, il quale, non potendo ordinare il rilascio del DURC, dovrà pur potere intervenire nei confronti dell'INPS illegittimamente recalcitrante"; ha dedotto che la domanda di condanna al rilascio del DURC implicherebbe "una domanda di accertamento sulla sussistenza di un dovere in capo all'INPS di rilasciare il DURC stesso, stante la sussistenza nella specie dei relativi presupposti di legge", rispetto alla quale la condanna costituirebbe un *quid pluris* non indispensabile;

ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio del DURC e in via subordinata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di un importo per il caso di inadempienza o ritardo nell'esecuzione e in via ancora subordinata l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio, da parte dell'INPS alla reclamante, del DURC e dichiarare il relativo obbligo giuridico;

si è costituito in giudizio l'INPS, che ha riproposto la questione della competenza del giudice del lavoro, ha ribadito l'inammissibilità della domanda cautelare ex art. 700 cpc e nel merito ha riaffermato l'impossibilità di rilasciare il DURC sulla base della circolare n.126 del 26/6/2015, punto 5; ha richiesto il rigetto della domanda e la dichiarazione d'incompetenza del Tribunale in sede fallimentare;

esaminati gli atti, ritiene il Collegio che la competenza a decidere sulla legittimità del mancato rilascio del Durc appartiene al Tribunale in funzione di giudice del lavoro e non al Tribunale Fallimentare; è stato infatti impugnato il provvedimento di mancato rilascio del Durc e di conseguenza si tratta di decidere in merito alla sussistenza o meno dei

presupposti legittimanti il rilascio del documento predetto, di tal che la relativa decisione involge la cognizione di una questione di natura contributiva relativa ai rapporti tra il soggetto tenuto al versamento dei contributi e l'INPS, rientrante nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444, comma III, c.p.c.;
 al contempo si rileva la mancanza di *vis attractiva* del Tribunale Fallimentare, non rientrando la controversia nell'alveo della competenza concorsuale ex artt. 24 e 52 L.F., essendo assente una disposizione specificamente attrattiva, con conseguente esclusione della devoluzione cognitoria a questo giudice;
 le spese giudiziali seguono la soccombenza; liquidazione in dispositivo;

P Q M

Dichiara la propria incompetenza per essere competente funzionalmente il giudice del lavoro;
 condanna la reclamante al pagamento in favore del reclamato delle spese giudiziali, che liquida in €. 4.500,00, oltre accessori di legge.
 Si comunichi.

Roma, 20.2.2023.

Il Presidente
 Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 Depositato in Cancelleria

21 FEB 2023

Roma, il
 Il Cancelliere Esperto
 Giuseppe Fabrizio Zito

